

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2220 del 14/05/2020
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: BOBBIO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA ÷ USO: PARCHEGGIO - AUTOMEZZO ADIBITO A VENDITA AMBULANTE STAGIONALE DI BEVANDE E ALIMENTI E POSIZIONAMENTO BENI ACCESSORI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'- CONCESSIONARIA: BALLETTI SARA- SISTEB: PCPPT1183/19RN05 ÷ SINADOC: 26722/2019
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2288 del 14/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE – COMUNE: BOBBIO (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA – USO: PARCHEGGIO AUTOMEZZO ADIBITO A VENDITA AMBULANTE STAGIONALE DI BEVANDE E ALIMENTI E POSIZIONAMENTO BENI ACCESSORI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' - CONCESSIONARIA: BALLETTI SARA - SISTEB: PCPPT1183/19RN05 – SINADOC: 26722/2019

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della

Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del DL 19 marzo 2020 n. 18,

RICHIAMATE ALTRESI'

- la Determinazione Dirigenziale Regione Emilia Romagna n° 11952 del 19/09/2007 con decorrenza dal 19/09/2007 al 18/09/2013 con la quale è stata rilasciata alla signora Mozzi Rita, residente in Cortebrugantella (PC), la concessione per occupazione di porzione di area demaniale identificata catastalmente al fronte del mappale 83 e 149 del foglio 87 NCT del Comune di Bobbio da adibire a sosta per commercio ambulante a carattere stagionale;

- la Determinazione Dirigenziale Regione Emilia Romagna n° 5425 del 17/05/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po, con la quale è stata volturata la concessione di cui sopra in capo alla signora Balletti Sara, residente in Bobbio (PC) - Codice Fiscale: BLLSRA71B46A909Q;

- la Determinazione Dirigenziale n° 3902 del 25/03/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rinnovata alla signora Balletti Sara

l'atto di concessione per l'occupazione della porzione di area demaniale identificata al fronte del mappale 83 e 149 del foglio 87 NCT del Comune di Bobbio fino al 30 settembre 2019;

- la Determinazione Dirigenziale n° 5280 del 16/04/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, avente ad oggetto la variante dell'ubicazione dell'area demaniale concessa con l'atto n° 3902 del 25/03/2014 che viene così ad essere identificata catastalmente con il fronte mappale 83 foglio 87 NCT del Comune di Bobbio;

VISTE:

- la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° PG/2019/136999 del 05/09/2019 con la quale la signora Balletti Sara ha chiesto il rinnovo della concessione di cui sopra *(10 mq circa per uso parcheggio dell'automezzo adibito alla vendita e alla somministrazione stagionale da giugno a settembre di alimenti e bevande con prospiciente occupazione di mq 10 per il posizionamento di tavoli, panche, gazebo)*;

- la nota acquisita al protocollo ARPAE n° PG/2019/144288 del 19/09/2019 con la quale la signora Balletti Sara ha chiesto di integrare l'uso della concessione di cui ha chiesto il rinnovo con l'autorizzazione all'esecuzione annuale *(da effettuare nei mesi di aprile - maggio)* di lavori di ripristino della strada di accesso e dei luoghi adiacenti all'area demaniale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 16/10/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 327 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 47756 del 30/03/2020 con la quale il Comune di Bobbio, per quanto di competenza, ha espresso, parere favorevole al rinnovo della concessione in parola, in merito ad eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla sicurezza e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 12889 del 27/01/2020 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 03/09/2020 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 07/05/2020 euro € 128,02 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po;
- in data 10/02/2014 ha versato in occasione del rilascio della concessione un deposito cauzionale di € 227,50, che è stato integrato in data 07/05/2020 con un importo di € 22,50 versato mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale" ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- è in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 6777 del 08/05/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 07/05/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla signora Balletti Sara, residente in Bobbio (PC) - Codice Fiscale: BLLSRA71B46A909Q - la concessione per occupazione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in località Boffalora in comune di Bobbio, ed identificata catastalmente al fronte mappale 83, foglio 87 NCT del Comune di Bobbio (coordinate WGS84 UTM 32N – X: 530.082,10; Y: 4.955.065,43) da adibire per una superficie di circa mq 10 a sosta/parcheggio di automezzo per vendita e somministrazione stagionale di bevande ed alimenti con prospiciente occupazione di altri mq 10 circa per il posizionamento *di quanto necessario per l'attività (panche, tavolini, gazebo a copertura degli stessi)* e per i lavori di ripristino della strada di accesso e dei luoghi adiacenti all'area richiesta, secondo la planimetria agli atti;

b) di stabilire che la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 30/09/2025, con carattere stagionale dal mese di Giugno al mese di Settembre di ogni anno;**

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/05/2020

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

e) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 128,02;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE

- 1)** la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2)** la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3)** per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4)** la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- 5)** il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

- 1)** si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2)** ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- 3)** il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PCPPT1183/19RN05 a favore della signora BALLETTI Sara, C.F. BLLSRA71B46A909Q ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione, a carattere stagionale, dal mese di Giugno al mese di Settembre di ogni anno, di porzione di area demaniale in sponda destra del fiume Trebbia in località Boffalora in comune di Bobbio, identificata al fronte del mappale 83 del foglio 87 del N.C.T. del comune di Bobbio (coordinate WGS84 UTM 32N – X: 530.082,10; Y: 4.955.065,43) da adibire per una superficie di 10 mq circa, a uso sosta/parcheggio dell'automezzo adibito alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande, con prospiciente occupazione di una ulteriore area di 10 mq circa per il posizionamento di quanto necessario per l'attività (panche, tavolini e gazebo a copertura degli stessi). La superficie complessiva richiesta è di 20 mq secondo gli elaborati agli atti di questo Servizio ed alla planimetria allegata quale parte sostanziale del presente provvedimento (all. n.1). E' altresì consentito eseguire annualmente, nei mesi di aprile – maggio, lavori di ripristino della strada di accesso e dei luoghi adiacenti all'area richiesta, per poterla pulire dal materiale flottante trasportato dalle piene del fiume e quindi renderla fruibile. I lavori saranno eseguiti con l'utilizzo di mini pala ed attrezzi manuali nel rispetto delle normative vigenti e senza alterare lo stato delle aree fluviali.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La presente concessione ha la durata di anni 6 a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 30/09/2025. Avrà carattere stagionale dal mese di Giugno al mese di Settembre di ogni anno. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel Concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € 128,02.

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € 250,00. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse

recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
- 2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per : -la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto; -la conservazione dei beni concessi; -la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario

per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po .

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. "L'occupazione richiesta è accordata esclusivamente a carattere stagionale nel periodo da giugno a settembre e l'utilizzo potrà avvenire nell'orario giornaliero dalle ore 8:00 e non oltre le ore 21:00";
2. "sulle aree demaniali potrà essere collocato solo quanto strettamente necessario";
3. "sarà ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza dell'uso richiesto, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Autorità Idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità";
4. "il nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare al corso d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze";
5. "l'utilizzo delle aree richieste dovrà avvenire mantenendo la stessa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto";
6. "le aree da utilizzarsi non dovranno in alcun modo ricadere all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua";
7. "la sorveglianza e sicurezza nelle aree demaniali richieste in uso, è a carico

della Concessionaria. In particolare, per quanto riguarda la sicurezza delle aree relativamente a possibili piene improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardia della pubblica incolumità. In circostanze sfavorevoli l'uso dovrà immediatamente cessare”;

9. “vista la richiesta ad eseguire ogni anno, nei mesi di aprile e maggio, lavori di ripristino della viabilità di accesso e dei luoghi adiacenti all'area richiesta per poterla rendere fruibile, dovrà essere data preventiva comunicazione al Servizio dell'inizio dei lavori di ripristino”.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare di concessione firmato per presa visione ed accettazione dalla signora Balletti Sara in data 07/05/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.